SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 1962

(185ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente SPAGNOLLI
indi del Presidente BERTONE

INDICE

AUGURI AL PRESIDENTE BERTONE:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3370
SPAGNOLLI 3369

DISEGNI DI LEGGE:

« Nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione di beni immobili » **(2279)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)** (1):

PRESIDENTE (Bertone) 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378
PRESIDENTE (Spagnolli) . 3362, 3365, 3366, 3367
BRACCESI 3364
CENINI 3363
DE GIOVINE, *relatore* 3364, 3372
FORTUNATI . . . 3362, 3364, 3366, 3367, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3377
MINIO 3362, 3363, 3371, 3373, 3377
OLIVA . . 3363, 3366, 3367, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377
PARATORE 3365
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . *Pag.* 3362, 3363, 3365, 3366, 3367, 3377, 3378
RODA 3364, 3366, 3372
RUGGERI 3364
SPAGNOLLI 3373
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* 3370, 3371, 3372, 3373, 3374

« Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965 » **(2283)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE (Spagnolli) . . . 3367, 3368, 3369
FORTUNATI 3368
MINIO 3368
OLIVA 3369
PARATORE 3368

SULL'ORDINE DEI LAVORI:

PRESIDENTE (Bertone) 3369
PRESIDENTE (Spagnolli) 3369
BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 3369
FORTUNATI 3369

(1) Durante la discussione, il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili urbani ».

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, De Giovine, De Luca Angelo, Fortunati, Mott,

Oliva, Paratore, Parri, Pesenti, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento è presente il senatore Minio.

Intervengono il Ministro delle finanze Trabucchi ed i Sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Pecoraro e per il tesoro Bovetti.

C E N I N I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Nuove disposizioni per la applicazione delle leggi di registro, della imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione di beni immobili » (2279) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione di beni immobili », già approvato dalla Camera dei deputati.

Avevamo ieri rinviato a questa mattina il seguito della discussione del disegno di legge anzidetto perchè attendevamo dei chiarimenti da parte del ministro Trabucchi. Invece egli è stato trattenuto alla Camera per l'esame del disegno di legge sulla « cedolare ». Però abbiamo la valida presenza del Sottosegretario di Stato Pecoraro, che credo possa darci i chiarimenti desiderati.

Ieri avevamo incominciato ad esaminare gli articoli, erano state poste delle domande, chieste delle informazioni e delucidazioni. Il Sottosegretario Pecoraro credo che sia in grado di rispondere, avendo consultato il Ministro.

M I N I O . Prima che l'onorevole Sottosegretario Pecoraro risponda, io vorrei che egli potesse fornire la cifra del gettito dell'imposta generale sull'entrata per quanto attiene ai contratti di locazione.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se me lo avesse chiesto ieri, avrei potuto esserle preciso. In questo momento non sono in condizioni di farlo.

Sul primo comma dell'articolo 1 il senatore Oliva ha fatto presente che essendo l'I.G.E. diventata, almeno nominalmente, imposta di registro e quindi essendo in questo settore venuta meno, almeno formalmente, l'I.G.E. medesima, veniva meno per i Comuni, che hanno diritto di prelevare una quota del gettito dell'I.G.E. del sette e mezzo per cento più uno, e per le Province, che hanno diritto di prelevare il 2,50 per cento dello stesso tributo, la possibilità di godere di questo beneficio.

In relazione a questa osservazione del senatore Oliva a cui ha fatto eco tutta la Commissione, il Ministro penserebbe che il disegno di legge possa passare così com'è, considerato anche che tutte le volte che c'è stato l'aumento dell'I.G.E. sono altresì aumentate le quote che vanno ai Comuni: non sarà quindi grave che, una volta tanto, ci sia una modesta decurtazione. Vedo che la Commissione si oppone vivacemente a questa proposta, ma io non ho la possibilità di aderire ad una diversa proposta, e se essa insiste dovrò pregare il Presidente di sospendere la discussione. Potrebbe anche darsi che più tardi venga il Ministro. Io non posso far altro che attenermi a quanto con lui concordato.

F O R T U N A T I . La ripartizione dell'I.G.E. avviene per principio sulla base di una quota relativa all'imposta e allora, man mano che l'imposta cresce o diminuisce, quello che spetta ai Comuni e alle Province aumenta o diminuisce. Se ad un certo momento si pensa a una finanza locale bloccata e ad una finanza erariale in espansione, questo è assurdo e irrazionale. Secondo me è necessario, viste e considerate le dichiarazioni del Governo, che l'emendamento sia portato in sede legislativa.

Ora la situazione degli enti locali sta diventando un po' seria perchè vi è una sottovalutazione, nel quadro generale dello sviluppo economico del Paese, della funzione degli enti locali e non ci si accorge che man mano che si sottovaluta quest'area dell'azio-

ne pubblica del nostro Paese, si aprono alcuni problemi che possono diventare gravi nel quadro generale, non soltanto della finanza locale. E bisogna affrontare subito la questione per evitare alcune conseguenze che minacciano di diventare inevitabili.

O L I V A . Io avevo prospettato la possibilità di risolvere questa difficoltà mediante un ordine del giorno, a condizione che questo venisse accolto dal Governo per non ritardare l'*iter* del disegno di legge, e che il Governo stesso si impegnasse a presentare un apposito provvedimento il quale rifondesse i Comuni di questa perdita, che è una perdita reale. È vero che non si è mai detto ai Comuni che essi non potessero beneficiare di eventuali aumenti dell'imposta, quando il suo introito fosse aumentato; ma nel progetto non era detto che, per la stessa ragione, era sottinteso che i proventi dei Comuni potessero diminuire, ma a condizione che diminuissero per l'andamento generale dell'economia, non per intervento legislativo, come sta per verificarsi ora. Ci sarebbe un altro modo di girare l'ostacolo, se vogliamo una conclusione piuttosto rapida dell'*iter* di questo disegno di legge, che serve anche per la copertura di altri provvedimenti legislativi. Siccome noi, in questa seduta, abbiamo all'esame il ripiano dei bilanci comunali, su cui ci sarà certamente da discutere, e credo sarà difficile approvarlo senz'altro nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, potremmo in questa occasione, attraverso un aggiustamento dell'aliquota da assegnarsi ai Comuni e alle Provincie, compensare quella che è la presumibile perdita cui si è accennato. Se si tratta di una piccola cosa, come diceva il Sottosegretario prima, a maggior ragione dovrebbe essere facile raggiungere un accordo ma, dato che noi ci prepariamo, col disegno di legge concernente il ripianamento dei bilanci degli enti locali, a bloccare entro certi limiti appunto questo introito degli enti locali per riservare il superiore aumento a un fondo di solidarietà, allora cerchiamo di incrementare questo fondo di solidarietà; altrimenti rischiamo di vedere, alla fine, depauperato quell'aumento su cui contiamo per venire incontro ai *deficit* dei Comuni, proprio per quel mancato incremento che corrisponde alla diminuzione di introito dell'I.G.E. per il parziale suo assorbimento nell'imposta di registro. Io mi ero limitato a una richiesta che mi pareva ragionevole, ma se neanche in questo senso il Governo si impegna, allora, dato che la responsabilità ricade in pieno sulla Commissione, io credo che sia difficile che la Commissione possa accettare l'assorbimento dell'I.G.E. nell'imposta di registro per quanto concerne le locazioni di cui trattasi.

C E N I N I . Io sono pure del parere che gli ordini del giorno non risolvano niente.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io non ho parlato di ordini del giorno.

O L I V A . Ne ho parlato io, per dire che avevo offerto al Governo una possibilità.

C E N I N I . Abbiamo anche in discussione un disegno di legge riguardante la finanza locale. D'altra parte la proposta mi sembra accettabile. Diamo l'approvazione nel suo complesso e poi, quando verrà il ministro Trabucchi, discuteremo sui punti controversi.

M I N I O . Io torno a ripetere quello che ho detto ieri. Questo disegno di legge che trasforma in gran parte l'I.G.E. sulle locazioni in tassa di registro non presenta carattere di tale urgenza per cui non possa tornare alla Camera. Noi sappiamo che bastano pochissimi giorni se si vuole far presto. Allora si potrebbe introdurre in questo disegno di legge una piccola modifica nella quale si stabilisca che un'aliquota del gettito di questa imposta di registro è dovuta ai Comuni in sostituzione del mancato introito dell'imposta generale sull'entrata. È una proposta; ve ne potrà essere una migliore. Il Governo sa benissimo qual'è il gettito di questa imposta: alla fine dell'anno si calcola la spettanza dei Comuni e si tra-

sferisce l'aliquota. Questa soluzione potrebbe sostituire la proposta del senatore Oliva di riesaminare la questione in relazione al progetto di legge sul ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari, che presenta, secondo me, delle difficoltà. Non dimentichiamo inoltre che quest'ultimo disegno di legge diminuisce la partecipazione dei Comuni all'imposta generale sull'entrata, anche se non la blocca del tutto. E in tale sede è difficile far entrare una modifica in senso inverso, cioè l'aumento a compenso della perdita subita. Sarà molto se con l'esame di quel disegno di legge sul ripiano dei bilanci degli enti locali si riuscirà ad evitare il peggio. Quindi ho l'impressione che sarà meglio introdurre la modifica in questo disegno di legge.

D E G I O V I N E , *relatore*. Il terzo comma dell'articolo 1 in sostanza dice che dette aliquote sono comprensive dell'imposta generale sull'entrata, che non ha variazioni, perchè ci si riporta alle leggi istitutive. Il concetto è che anche in questo disegno di legge l'imposta sull'entrata resta del 3,30 per cento, mentre tutto il resto è aumentabile. Bisognerebbe modificare l'articolo 1 dicendo che le due imposte vanno riscosse contemporaneamente, ma restando fermo il principio della distinzione. E allora non ci sarebbe alcun motivo di preoccuparsi della parte che va data ai Comuni e alle Provincie.

R O D A . Mi associo alle osservazioni di carattere politico generale sollevate dal senatore Minio e a quelle di carattere, vorrei dire pseudo-tecniche, ma dico tecniche, fatte dal relatore, il quale ci prospetta una soluzione sulla quale è questione di fare dei conteggi dedicandovi qualche minuto; ma non credo che rimandando alla Camera dei deputati il disegno di legge in discussione non lo si possa approvare prima delle ferie natalizie. Basta volerlo. Non capisco perchè, tutte le volte che si introducono modifiche al nostro sistema tributario, a farne le spese siano sempre i Comuni. L'unico provvedimento legislativo che poteva portare un po' di sollievo alle finanze comunali, quello sulle aree fabbricabili, che si trascina da dieci anni a questa parte, è fermo da parecchi mesi. Tutte le volte, ripeto, che si intravede la possibilità di pestare sui Comuni, ci si trova d'accordo; quando invece si tratta di dare loro qualche beneficio, le leggi rimangono bloccate. E non aggiungo altro.

R U G G E R I . Siamo d'accordo con questa affermazione del senatore Roda.

B R A C C E S I . A questo punto si rende necessaria la presenza del Ministro, perchè la legge, come ciascuno di noi sa, ha uno scopo preciso: quello cioè di reperire fondi per aumentare l'indennità militare degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, nonchè degli ufficiali, dei sottufficiali, dei militari di truppa dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Noi non possiamo spostare i termini o limitare l'entità del reperimento dei fondi necessari.

R U G G E R I . Sottraendoli ai Comuni sarebbero quindi i Comuni che pagherebbero gli aumenti agli ufficiali e ai sottufficiali.

B R A C C E S I . Sul concetto di evitare danni ai Comuni siamo d'accordo, però bisogna sentire il Ministro, in quanto il ricavato del provvedimento in discussione va, ripeto, a copertura di un'altro provvedimento.

F O R T U N A T I . La questione sollevata dal ministro Trabucchi mi pare sia quella sulla necessita che il disegno di legge non venga rinviato alla Camera. Ora io ritengo che, per le cose che sono state dette ieri, alla Camera il provvedimento debba senz'altro tornare. Ed allora se alla Camera deve ritornare, e su ciò non v'è dubbio, facciamolo tornare con tutti gli emendamenti che crediamo opportuni. Non è questione di tempo, se le cose stanno così: dobbiamo affrontarle e risolverle. O si tratta di una questione grossa, di un importo grosso per i Comuni e la cosa diventa seria; o si tratta di importo minimo ed allora gli emendamenti non comportano alcuna modifica

che non possa essere agevolmente apportata ora al provvedimento ed approvata in tempo anche dalla Camera dei deputati.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono stato io a dichiarare che non posso consentire cambiamenti senza il consenso del Ministro. Coloro che hanno tentato di sfondare le porte in questo senso, le hanno trovate estremamente aperte. Col Ministro avevamo concordato di andare avanti, nell'ambito di una certa linea di condotta; al di là di questa linea ritengo di non potermi muovere. La Commissione deve decidere se il disegno di legge debba ritornare alla Camera. Il senatore Fortunati ha fatto quattro interventi in merito ed ora non sta nemmeno a sentire . . .

F O R T U N A T I . Posso sembrare non attento, ma stavo proprio pensando ai limiti fissati dal Ministro oltre i quali non si può andare. Il Ministro non consente che vi sia un rappresentante del Governo il quale possa assumere un atteggiamento favorevole o meno: chiedevo al senatore Paratore se questo è giusto...

P A R A T O R E . Il rappresentante del Governo è come il Ministro: o viene il Ministro in persona o il Sottosegretario è come il Ministro, in quanto rappresenta il Governo.

P R E S I D E N T E . Ho spiegato che l'assenza del Ministro è giustificata dal fatto che egli è stato trattenuto alla Camera per la discussione sulla « cedolare » e mi ha fatto comunicare il suo desiderio che si andasse avanti con il disegno di legge in esame, con la speranza che più tardi egli possa intervenire. Credo che sia una speranza da abbandonare. Do la parola al Sottosegretario di Stato per le finanze che mi pare voglia dire qualche cosa.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero infatti protestare per i rilievi che si fanno qui, dove si è sempre osservato un atteggiamento di cordialità di rapporti tra i componenti della Commissione finanze e tesoro e i rappresentanti del Governo. Io non ho parlato di limiti entro cui accettare le proposte avanzate dagli onorevoli colleghi. Posso dire « accetto » o « non accetto »; ma non mi si deve dire o, peggio, rinfacciare carenza di poteri o che questi poteri sono limitati. Vi ho espresso il mio pensiero in termini conversativi e nel clima della consueta cordialità di rapporti. Non vorrei essere costretto ad assumere in futuro un atteggiamento diverso . . .

P A R A T O R E . Ma lei rappresenta il suo Ministro . . .

P R E S I D E N T E . Mi sembra che la Commissione, attraverso il Presidente, possa dare atto al Sottosegretario Pecoraro che i nostri incontri, le nostre conversazioni e le nostre discussioni si sono sempre improntate a massima cordialità e che così continueranno. Se c'è stato un malinteso, è stato composto nelle migliori forme.

Il Sottosegretario è pregato di dirci quanto desidera e prego la Commissione di ascoltarlo, perchè egli era stato incaricato dal Ministro di fare qualche altra comunicazione, che può essere utile per l'ulteriore discussione del disegno di legge in esame. Poi la Commissione prenderà una decisione.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per più di un motivo il disegno di legge deve ritornare alla Camera. Infatti giustamente è stato rilevato che al secondo comma dell'articolo 2, mentre si prendeva in considerazione la modalità di annuali pagamenti per i contratti pluriennali quando fossero appoggiati al valore delle rendite catastali, era stata dimenticata o comunque disattesa la possibilità di pagamenti pluriennali nei rapporti di locazione concernenti immobili non ancora sottoposti a censimento, per la determinazione del canone. Occorrerebbe pertanto un emendamento al secondo comma dell'articolo 1, aggiuntivo, dopo le parole « ai sensi del precedente articolo 1 » delle altre: « primo comma, o ai corrispettivi pattuiti ai sensi del secondo comma dello stesso articolo ».

Naturalmente la forma può essere soggetta a modifiche. In ogni caso il provvedi-

mento dovrebbe andare alla Camera per questo emendamento.

O L I V A . Anche al primo comma dell'articolo 2, dove si dispone che le parti debbono indicare, nell'atto o nella denuncia, oltre le clausole contrattuali, la rendita catastale dell'immobile locato, ove sia già censito, bisogna spiegare che in quella clausola è compreso il prezzo, perchè questo è elemento essenziale, oltrechè del contratto, anche per l'applicazione della legge.

F O R T U N A T I . E così anche per l'articolo 3.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vi sarebbe un'altro piccolo emendamento aggiuntivo, consistente in una norma da inserire dopo l'ultimo articolo. La norma potrebbe essere così formulata: Negli anni 1963, 64 e 65, per gli immobili dichiarati abitabili dopo il 2 febbraio 1947 nelle città con più di centomila abitanti, i redditi catastali sono, agli effetti della applicazione della presente legge, aumentati del 20 per cento.

Ciò perchè questi immobili son quelli più efficienti e quindi nelle condizioni di poter più agevolmente pagare l'imposta.

R O D A . Perchè tutti gli immobili delle città con 100.000 abitanti e solo di queste? Mi pare che in tal modo si verifichi una sperequazione tra abitazioni e abitazioni...

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non sono fatte discriminazioni: anche quelli che godono di canoni estremamente bassi, devono pagare — se nelle suddette condizioni — l'aumento del 20 per cento, ai fini di riportare i canoni ad un più proporzionato livello.

F O R T U N A T I . Per questi immobili il coefficiente è già fissato per legge. Il 20 per cento è niente...

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per completare quanto intendevo dire e per tener conto anche di un'osservazione fatta dal senatore Minio circa l'esigenza dell'entrata in vigore delle norme in esame a una certa data, avverto che si potrebbe facilmente ovviare al ritardo causato dal ritorno alla Camera del disegno di legge: bisognerebbe aggiungere che il provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 1963 in deroga alla norma generale che prevede l'entrata in vigore della legge quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

P R E S I D E N T E . E così sarebbero chiuse le comunicazioni del Governo.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Rimarrebbe aperto il problema dell'I.G.E.

R O D A . Vorrei dire qualche parola sulla proposta concernente le abitazioni delle città con più di centomila abitanti, per le quali verrebbe applicato un aumento del 20 per cento dei redditi catastali: mi rendo conto come sia difficile stabilire una aliquota diversa per i diversi tipi di fabbricati, ma bisogna tener presente che ci troviamo di fronte a due categorie: quella delle abitazioni popolari e quella delle abitazioni di lusso. Questa distinzione esiste. E le case di lusso sono in parte esenti dall'imposta sui fabbricanti. Io direi che almeno per le case di lusso si provveda con un criterio diverso. Credo che non si debbano colpire indiscriminatamente le case a fitto bloccato e i nuovi appartamenti, ma a me sembra giusto che l'aliquota, il coefficiente di rivalutazione sia diverso per le case popolari da quello, naturalmente superiore, da applicarsi alle case non popolari.

F O R T U N A T I . Non so se si possa pensare che tutti gli immobili in tutti i centri con oltre centomila abitanti siano stati censiti, cioè che in tutti i Comuni oltre i 100 mila abitanti funzioni già il catasto edilizio. Bisognerebbe essere sicuri di questo, perchè altrimenti non si saprebbe come applicare il 20 per cento.

Una seconda questione: ho l'impressione che le entrate catastali per gli edifici costruiti dopo il febbraio 1947 fossero ben mo-

deste, perchè il metro monetario degli anni 1947-48 era tale da non avere confronto con l'attuale ed allora un aumento del 20 per cento non copre neanche le variazioni intervenute nella capacità di acquisto della moneta dal 1947 ad oggi. Che cosa vuol dire una rivalutazione delle rendite catastali del 20 per cento proprio in quei centri dove è maggiore la rendita edilizia? Tale rivalutazione non coprirebbe neanche il mutamento del valore di acquisto della moneta.

Desidererei sapere: 1) se in tutti i Comuni con oltre centomila abitanti esiste il catasto edilizio; 2) qual è l'entrata catastale per le abitazioni dichiarate abitabili dopo il 1947; quale è il metro catastale e a che periodo è riferito. Se è riferito agli anni attorno al 1947, non vi è dubbio che la rivalutazione del 20 per cento non copre neanche le variazioni subite dal potere d'acquisto della moneta.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Va tenuto presente che vi sono immobili per i quali esiste il censimento catastale e altri che non sono censiti. L'emendamento da me proposto, che ho letto e che ora ripeto, è il seguente: « Negli anni 1963-64-65 per gli immobili dichiarati abitabili dopo il 2 febbraio 1947 nelle città con più di 100.000 abitanti, i redditi catastali sono, agli effetti dell'applicazione della presente legge, aumentati del 20 per cento ».

F O R T U N A T I . Allora ho ragione io.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Cercherò di spiegarmi interpretando me stesso: dove non esistono i redditi catastali già stabiliti esiste la contrattazione. Dove esistono i redditi catastali noi sappiamo dall'articolo 1, comma secondo, che viene applicato il 6 per cento. Ci si deve rendere conto del fatto che queste rendite catastali sono basse in rapporto al diminuito valore della moneta; altrimenti si applicherebbe il 4 o il 3 e mezzo per cento. Quindi si applica il 6 per cento. Ora questo 6 per cento, anzichè applicarlo a una quota 100, lo si applica a una quota 120; dunque si effettua una ulteriore rivalutazione.

F O R T U N A T I . Ma l'articolo 1 dice che il 6 per cento delle rendite catastali dei beni locati è dovuto sulle locazioni a tempo determinato di beni immobili urbani. Per gli immobili urbani le rendite sono determinate a norma di legge e rivalutate con i coefficienti stabiliti annualmente dal Ministro delle finanze. Questa clausola rimane o non rimane?

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Certo che rimane.

F O R T U N A T I . Allora bisogna dirlo, altrimenti la dizione risulterebbe ambigua.

O L I V A . Questo ha servito a chiarire la questione. Ad ogni modo faccio presente che nel primo comma dell'articolo 1, al quale ha fatto cenno il senatore Fortunati, la formulazione del secondo periodo deve essere corretta. La norma dice: « Per gli immobili urbani *le rendite* sono determinate a norma del regio decreto-legge 13 aprile 1939, numero 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e *rivalutato* con i coefficienti stabiliti annualmente dal Ministro delle finanze ». Sembra che sia *rivalutato* il decreto-legge.

P R E S I D E N T E . A me sembra che, arrivati a questo punto, sia opportuno sospendere la discussione di questo disegno di legge e rinviarla a quando sarà presente il Ministro.

Se nessuno fa obiezioni così rimane stabilito.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965 » (2283) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E , *relatore.* È all'ordine del giorno il disegno di legge « Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Mi pare che anche di esso sia opportuno il rinvio, perchè vi sono due norme, una intesa a prorogare la scadenza del termine per la concessione di mutui agli enti locali deficitari, l'altra che viceversa introduce una innovazione nel meccanismo di compartecipazione degli enti locali al provento complessivo dell'I.G.E., deludendo le legittime aspettative dei Comuni e delle Provincie. Dirò a questo proposito, poichè sono relatore sul disegno di legge in argomento, che ho cercato di orientarmi sul lavoro svolto dalla Camera, orientamento non facile in verità, perchè dai bollettini della Commissione competente (i resoconti stenografici non sono ancora stati stampati) risultano gli emendamenti presentati, risulta che a un certo momento la discussione è stata approfondita, che si è nominata una sottocommissione; che finalmente questa sottocommissione ha riferito alla Commissione ed ha proposto degli emendamenti: ma di questi emendamenti non si dà alcuna giustificazione. L'aumento del 4 per cento sull'incremento dell'I.G.E. — è detto così — è introdotto come emendamento al testo governativo. Questa insufficienza di dati pone in evidenza il modo in cui il Parlamento è costretto a lavorare. Bisognava ricordare ciò, altrimenti la questione non verrà mai risolta. Inoltre, è detto nella relazione governativa che quel provvedimento è di natura contingente, in attesa che la Commissione appositamente nominata presenti il progetto per la riforma della finanza locale.

Ad ogni modo, per risolvere tutti questi dubbi è necessario attendere la presenza del Ministro. Però il disegno di legge sul ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari è veramente urgente ed è quindi necessario riunirci al più presto per giungere ad una conclusione.

F O R T U N A T I . Non se ne esce che con lo stralcio dell'articolo 2.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Anche per uscirne con lo stralcio bisogna essere d'accordo con il Ministro, atteso tutto il lavoro che è stato fatto alla Camera con gli emendamenti cui prima ho accennato, e che lascerebbero supporre che il Governo, da una parte, e la Camera, dall'altra, abbiano accettato l'impostazione del disegno di legge così come ci è pervenuto Quindi occorrono chiarimenti di fondo che non possiamo avere che dal Ministro delle finanze. Pertanto è necessario riunirci alla sua presenza al più presto in modo da guadagnare tempo, almeno per quanto riguarda lo stralcio.

M I N I O . Sono d'accordo sulla necessità della presenza del Ministro, però mi pare che non se ne possa uscire che attraverso lo stralcio dell'articolo 2. È da tener presente che i Comuni non hanno potuto nemmeno fare i mutui, per cui il disegno di legge sul ripianamento è veramente urgente, mentre per quel che concerne il disegno di legge n. 2279, se è vero che i Comuni possano trarne un beneficio, questo beneficio sembra una cosa assai modesta.

Allora a me pare che, in queste condizioni, veramente bisognerebbe premere sul ministro Trabucchi al fine di effettuare lo stralcio del disegno di legge in discussione, approvando rapidamente l'articolo 2, che alal Camera verrebbe naturalmente approvato, il che non c'impedirebbe di passare anche all'esame delle altre norme. Ma vorrei pregare il Presidente di insistere presso il ministro Trabucchi di consentire ai Comuni di pareggiare i loro bilanci nel 1962 e nei prossimi anni ed esaminare con molta calma le altre questioni di maggior rilievo.

P A R A T O R E . Io sono d'accordo col Presidente di rinviare alla settimana ventura l'esame del disegno di legge. Si dice che si tratta di cose importantissime: ritengo tuttavia che avremo tutto il tempo di riunirci. Io ho delle riserve da fare sul contenuto del disegno di legge: 1) la vecchia questione che si continua ancora a considerare valida la copertura costituita dalla speranza di maggiori entrate; 2) che, trovandoci in una situazione di bilancio passivo, qualunque almento di entrata dovrebbe andare a ridurre il disavanzo.

O L I V A . Volevo anche sottolineare il fatto che già con questo disegno di legge, mentre è previsto che dall'ammontare dei mutui a ripiano del 1962 dovrebbe essere tolto l'ammontare delle provvidenze speciali concesse a carico dal fondo di solidarietà, è espressamente detto che solo nel 1963 verrà fatta la liquidazione di questo contributo.

P R E S I D E N T E , *relatore*. A questo punto, in relazione alle osservazioni che sono state fatte, ritengo opportuno rinviare il seguito della discussione del disegno di legge.

Se nessuno fa obiezioni, così può rimanere stabilito.

Sull'ordine dei lavori

P R E S I D E N T E . Si potrebbe concontinuare la discussione del disegno di legge n. 2279 o nel pomeriggio di oggi o martedì prossimo, visto che domani sarebbe impossibile avere la presenza del ministro Trabucchi, occupato al Consiglio dei ministri.

F O R T U N A T I . Ho l'impressione che la settimana prossima avremo in Aula una ridda di votazioni, alcune anche per appello nominale. Domani si inizia la discussione sulle aree fabbricabili. Inizierò proponendo la sospensiva e vi sarà quindi una prima votazione. Pertanto non potremo fare una seduta calma e tranquilla. Io propongo che siccome martedì si inizierà la discussione generale potremo trovare il modo di riunirci in Commissione; ma se si crede di trovare un po' di tempo libero oggi, non ho difficoltà di aderire all'incontro.

P R E S I D E N T E . Si tratta di conoscere l'orientamento del Ministro circa la proposta Minio e la proposta Oliva. Direi quindi di riprendere i lavori alle ore 18 di oggi. E tenerci pertanto mobilitati: se il Ministro, che interpelleremo, dirà che può intervenire, ci troveremo qui alle 18.

All'ordine del giorno c'è anche — in sede referente — il disegno di legge n. 180, concernente il trattamento fiscale dell'olio di oliva rettificato e la vigilanza sulle raffinerie e sugli stabilimenti di estrazione; ma anche per questo esame occorre la presenza del Ministro.

Inoltre, in sede deliberante, ci sarebbe anche il disegno di legge d'iniziativa del deputato Resta circa il limite di età per l'esercizio della professione di agente di cambio, ma in proposito ritengo che il Sottosegretario per il tesoro abbia qualche cosa da comunicare.

B O V E T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Infatti sull'argomento il Ministro chiederebbe un rinvio per considerare la fondatezza delle ragioni avanzate dagli agenti di cambio. Arrivano telegrammi a tutti: alcuni per sollecitare, altri per soprassedere.

Presidenza del Presidente BERTONE

P R E S I D E N T E . Non ci rimane che rinviare anche quel disegno di legge ad altra seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Auguri al Presidente Bertone

S P A G N O L L I . Vorrei ricordare ai colleghi che lunedì prossimo il nostro Presidente compie i... 58 anni.

E poichè lunedì venturo noi non saremo qui, vogliamo dirgli oggi che gli vogliamo bene, che gli siamo e saremo sempre vicini, che lo ammiriamo e, se ce lo consente, che ci auguriamo di arrivare anche noi a quella sua età, di arrivarvi però con quell'energia e prontezza con cui egli dirige la nostra Commissione, con quella sua lucidità e competenza con la quale approfondisce i problemi sottoposti al nostro esame. Quando io presiedo faccio il Presidente; il senatore Bertone, quando fa il Presidente, si prepara, entra nel profondo dei problemi e ne

compie uno studio accurato, preparando quelle noticine che tutti conoscono, e va a fondo di ciascun problema, in modo veramente ammirevole.

Mi consenta, caro Presidente, che le esprima sentimenti di affetto e di stima da parte di tutti noi, dicendole poche, semplici parole: le vogliamo bene e siamo lieti di approfittare di questa occasione per ripeterglielo. Noi tutti riteniamo che non si poteva chiudere meglio i lavori di questa mattina.

P R E S I D E N T E . Vi ringrazio tutti, perchè tramite il Vice Presidente — della cui diligenza e intelligenza io sono ben testimone — avete voluto esprimermi il vostro sentimento nell'atto in cui mi dispongo a congedarmi, per ragioni di... natura. Io mi congedo perchè forse un'altra legislatura non la potrò fare...

Il saluto è stato molto sentito e lo ricambio con particolare commozione, perchè la 5ª Commissione ed il Senato sono come una famiglia e perchè voi mi avete considerato anche come un papà; e non disdegno di essere, per taluni, anche chiamato nonno.

Io chiamo vicino a me, per dividere questa gioia... familiare un altro senatore che mi sta assai vicino per età, il senatore Paratore (*Applausi*). Il senatore Paratore vorrà accogliere l'augurio che io faccio a lui. Faremo a metà degli auguri, ma faremo a metà anche degli anni..

(*Applausi vivissimi*).

(*La seduta, sospesa alle ore 11,05, è ripresa alle ore 18,40*).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione di beni immobili » (2279) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . Secondo quanto si era detto stamane, essendo presente il ministro Trabucchi, riprendiamo la discussione del disegno di legge: « Nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, della imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione di beni immobili », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come la Commissione ricorda, nel corso della passata seduta alcuni membri della Commissione avevano espresso alcuni dubbi nei confronti dell'articolo 1 del provvedimento in esame. Ci si era chiesti, ad esempio, quale fosse l'esatta interpretazione dell'espressione del terzo comma di tale articolo, che recita: « Dette aliquote sono comprensive dell'imposta generale sull'entrata ». Inoltre, si vorrebbe sapere cosa verranno a perdere, esattamente, i Comuni.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. I Comuni non perderanno nulla: bisogna tener conto del reddito complessivo. D'altra parte il Governo non può ammettere che si apra una nuova valvola di uscita dei fondi derivanti da entrate di tributi erariali, quale sarebbe la concessione di una nuova percentuale sull'imposta di registro.

O L I V A . Questa soluzione era stata proposta dall'opposizione, ma io convengo che non è attuabile, in questa sede. Avevo a mia volta proposto di considerare una possibilità di soluzione del problema quando si fosse discusso l'altro provvedimento all'ordine del giorno, concernente il ripianamento dei bilanci dei Comuni deficitari: in quella sede sarà possibile, forse, operare qualche ritocco delle percentuali.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze* Questa possibilità potrà essere presa in considerazione. Nel caso venisse approvato l'emendamento tendente ad aggiungere la percentuale del 20 per cento su alcune locazioni, si potrebbe stabilire che una piccola parte di essa venisse devoluta ai Comuni. Ma è molto difficile fare i calcoli, nei confronti del provvedimento in esame.

F O R T U N A T I . Ma vi saranno certamente i contratti registrati, con le ricevute!

O L I V A . La questione sorge perchè il testo del provvedimento dice che le aliquote sono « comprensive » dell'imposta generale sull'entrata, e non sostitutive. Io mi sarei accontentato che il Governo avesse accettato un ordine del giorno in cui si dicesse che, preso atto della perdita che i Comuni subiranno, il Governo provvederà ad una forma di compensazione. In tal caso, siccome verrà approvato l'altro provvedimento concernente il ripianamento dei bilanci deficitari degli enti locali, si potrebbe risolvere il problema della diminuzione di entrata. Una riduzione, effettivamente, ci sarà, e si ridurrà quel fondo di solidarietà che dovrebbe provenire da una percentuale sull'imposta generale sull'entrata.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Per questo motivo, se la Commissione accetta l'emendamento del 20 per cento in più proposto stamane dal Sottosegretario di Stato Pecoraro, il Governo avrà modo di reintegrare i Comuni della loro perdita. Ma non può concedere alcuna decurtazione dei proventi dell'imposta di registro.

O L I V A . Allora si aprirebbe la valvola dell'ulteriore partecipazione degli enti locali ai tributi erariali, avviando una nuova impostazione, mentre noi ci siamo sempre battuti per la rigida separazione della finanza locale. Bisogna arrivare quindi ad un'altra impostazione.

Il Ministro dovrebbe dirci quanto, effettivamente, i Comuni verranno a perdere. Inoltre, noi mettiamo in moto un meccanismo per cui l'introito dovrebbe crescere: cerchiamo di calcolare quale sarà questo aumento.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Gli uffici del Ministero hanno calcolato che i Comuni verranno a perdere circa due miliardi, compresi gli aumenti, ossia il due per mille del gettito complessivo dei Comuni.

O L I V A . Chiedo un accertamento più obiettivo.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Un calcolo esatto è praticamente impossibile.

F O R T U N A T I . Vorrei conoscere l'ammontare del gettito previsto in base al testo attuale del provvedimento.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Non si può dire: è stato fatto un calcolo approssimativo. In base ad un'imposta calcolata sull'otto per cento piuttosto che sul sei, risulterebbe un gettito di circa venticinque miliardi.

F O R T U N A T I . Allora, è anche possibile che l'operazione finisca per dare un gettito minore dell'attuale!

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. In teoria, è possibile. Ad ogni modo, i Comuni perderebbero soltanto l'1 per cento dell'imposta generale sull'entrata, ovvero due miliardi, che corrisponde al 2 per mille del gettito loro spettante.

P R E S I D E N T E . Ritengo che sarebbe opportuno che la Commissione accogliesse la proposta del senatore Oliva, di proporre un ordine del giorno che impegni il Ministro alla eliminazione del lamentato inconveniente.

F O R T U N A T I . Non credo nell'utilità di un ordine del giorno.

O L I V A . Ma si potrebbe avere un alleggerimento della perdita dei Comuni.

M I N I O . Allora non sarebbe un aumento di introiti, ma solo una diminuzione di perdite.

O L I V A . Se si ha un maggior introito per i Comuni dall'altra parte, e cioè in base al disegno di legge n. 2283, è la stessa cosa.

M I N I O . Non è così, perchè anche in base all'altro provvedimento viene tolto ai Comuni un introito: tutt'al più, dunque, vi sarà una minore diminuzione di introiti.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. In base all'altro provvedimento, si calcola che la percentuale attualmente concessa ai Comuni verrà elevata dal 10 per cento al 10,2 per cento.

F O R T U N A T I . È necessario avere le idee più chiare per quanto concerne il disegno di legge in discussione. Io sostengo che non è possibile prevedere un maggiore introito per lo Stato se non si sa esattamente quale sia l'attuale introito.

D E G I O V I N E , *relatore*. Il maggior introito vi sarà certamente, perchè proviene dalla diminuita possibilità di evasioni.

F O R T U N A T I . Ma sarà certamente possibile conoscere quanto viene incassato in marche.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. È impossibile calcolare quello che si incassa in marche e quello che si incassa per conto corrente postale. Tutto finisce in un unico « calderone ». I calcoli sono stati condotti in base ai redditi imponibili, ma sono necessariamente approssimativi: basti pensare che si ignora il numero esatto dei proprietari che vivono in case di loro proprietà. Non è possibile, inoltre, conoscere il numero esatto degli evasori.

In base ai calcoli approssimativi effettuati, si ritiene che il maggior gettito sarà di circa venticinque miliardi. Il maggior introito sarà dovuto anche all'obbligo, per i proprietari che percepiscono oltre le centomila lire di pigione al mese, di aprire un conto corrente postale; questo consentirà altresì un maggior controllo.

Su questo introito, i Comuni perderanno, come ho detto, circa due miliardi. Comunque, posso impegnarmi, in sede di discussione del provvedimento per il ripianamento dei bilanci comunali, a concedere ai Comuni l'11 e 20 per cento complessivo invece dell'attuale 11 per cento.

O L I V A . Propongo che si arrivi, in base ad un calcolo più ampio da me condotto, a concedere l'11,50 per cento.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Questo non è possibile.

R O D A . Quanto alla proposta avanzata dall'onorevole Ministro, bisogna tener presente che i fitti bloccati rappresentano il problema più grave. Ora non è possibile maggiorare del 20 per cento il reddito catastale degli immobili a fitto bloccato, altrimenti verremmo a colpire molta povera gente per la quale il pagamento del canone di affitto rappresenta già un onere notevole.

F O R T U N A T I . Io avrei ritenuto più opportuno, a questo proposito, stabilire che il Ministro delle finanze deve determinare, per la valutazione del reddito catastale dei suddetti immobili, dei criteri particolari, anzichè aumentare il reddito catastale stesso del 20 per cento.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Io non ho poteri di questo genere; ed è appunto per questo motivo che avevo avanzato la proposta. Dato che l'imposta di registro è dovuta nella misura del 6 per cento delle rendite catastali dei beni locati, e considerato che le rendite stesse per le abitazioni a fitto bloccato sono molto basse, avrei ritenuto opportuno stabilire che, per i primi tre anni, nelle città con più di centomila abitanti il reddito catastale fosse valutato con una maggiorazione del 20 per cento.

R O D A . Per dichiarazione di voto affermo di essere contrario alla proposta dell'onorevole Ministro, per le ragioni sopra esposte. Perchè, allora, non gravare di più gli immobili cosiddetti di lusso?

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Perchè gli immobili di lusso sono di solito abitati dai proprietari.

R O D A . Molte volte sono invece affittati.

P R E S I D E N T E . L'articolo 4 del provvedimento concernente il ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari stabilisce che le quote di compartecipazione al provento complessivo dell'imposta gene-

rale sull'entrata da attribuire a Comuni e Provincie per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965 vengono calcolate sull'imposta riscossa nell'esercizio finanziario 1959-60, maggiorata annualmente del 4 per cento dell'incremento del provento complessivo dell'I.G.E. riscossa negli esercizi 1960-61, 1961-62, 1962-63 e 1963-64 rispetto a quello dell'esercizio 1959-60, al netto delle restituzioni e dei rimborsi.

S P A G N O L L I . In effetti gli enti locali possono partecipare all'incremento del provento dell'I.G.E. solo per una percentuale limitata, quale che sia l'incremento stesso.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. La questione fondamentale è costituita dal fatto che oggi il Ministero è in condizioni veramente difficili e non ha alcuna possibilità di aumentare le erogazioni. Ciò è dovuto alla politica di favore verso le amministrazioni autonome svolta in tutti questi anni; politica mediante la quale, in base alla legge n. 589 del 1949, sono stati concessi finanziamenti in gran numero agli enti locali.

F O R T U N A T I . Non credo si possa sostenere che lo Stato abbia dovuto spendere in questi anni del danaro per le garanzie ai Comuni.

M I N I O . Effettivamente le garanzie ai Comuni non costano nulla allo Stato, quando i Comuni medesimi fanno fronte ai loro impegni.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Ad ogni modo, potrei arrivare a concedere lo 0,30 per cento in più sui proventi dell'I.G.E. Per quanto riguarda il provvedimento concernente il ripianamento dei bilanci comunali e provinciali, non posso assolutamente acconsentire al richiesto stralcio dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2283. Quel provvedimento deve mantenere la sua organicità, ed io sono pronto anche a chiederne il deferimento all'Assemblea.

M I N I O . Il provvedimento citato concerne due diverse questioni. Da una parte si tratta della riforma delle ripartizioni dei proventi dell'I.G.E., la qual cosa dà evidentemente luogo a forti contrasti e perplessità, ed a lunghe discussioni; dall'altra, e cioè con l'articolo 2, si tratta di concedere la solita proroga ai Comuni e alle Provincie della facoltà di contrarre mutui per pareggiare i bilanci, il che non dà luogo ad alcuna perplessità.

Questa è la ragione per la quale è stato chiesto lo stralcio del suddetto articolo. Non bisogna ignorare l'urgenza dell'approvazione della norma: urgenza la quale è data dal fatto che i Comuni e le Provincie non hanno ancora potuto contrarre i mutui per il 1962.

Per quanto riguarda l'altra parte del disegno di legge suddetto, essa verrebbe presa in esame subito dopo. Desidero far presente all'onorevole Ministro che la nostra richiesta di stralcio non porterà ovviamente alcun gravame di carattere finanziario allo Stato.

S P A G N O L L I . Il collega Minio ha espresso quello che era stato stamani l'orientamento della Commissione; orientamento che io stesso mi ero fatto carico di esporre all'onorevole Ministro.

Ad ogni modo, se vogliamo esaminare il problema del ripianamento dei bilanci comunali e provinciali nella sua interezza, dobbiamo effettivamente discutere il relativo provvedimento in maniera organica, altrimenti rischiamo di non risolvere un bel nulla.

Proporrei comunque, di concludere, intanto, la discussione sul disegno di legge numero 2279, sul quale mi sembra si siano oramai delineati degli orientamenti precisi.

O L I V A . Non ho alcuna difficoltà ad aderire a tale proposta, prendendo atto che lo 0,30 del gettito dell'I.G.E. resterà a disposizione per il ripianamento dei bilanci degli enti locali.

Desidero poi far notare ai colleghi che il titolo del disegno di legge in esame va modificato con l'aggiungervi, alla fine, la parola « urbani ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla discussione dei singoli articoli, di cui do lettura:

Art 1

Sulle locazioni di beni immobili urbani a tempo determinato l'imposta proporzionale di registro è dovuta nella misura del 6 per cento delle rendite catastali dei beni locati, in ragione di ogni anno o frazione di anno della durata del contratto. Per gli immobili urbani le rendite sono determinate a norma del regio decreto-legge 13 aprile 1939, numero 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249 e rivalutato con i coefficienti stabiliti annualmente dal Ministro delle finanze.

Qualora gli immobili indicati al primo comma non risultino ancora censiti in catasto, l'imposta proporzionale di registro è dovuta nella misura del 4 per cento sull'ammontare dei prezzi e dei corrispettivi pattuiti, secondo la norma dell'articolo 54 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.

Dette aliquote sono comprensive dell'imposta generale sull'entrata di cui all'articolo 3, lettera *a*), del decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, nonchè dell'addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145 e successive modificazioni.

Le ricevute e le quietanze rilasciate per il pagamento dei canoni di locazione di beni immobili sono soggette fin dall'origine alla imposta di bollo di lire due per ogni mille lire o frazione di lire mille col massimo di lire 50.

T R A B U C C H I , *Ministro dellle finanze.* Nel primo comma, al primo rigo, la parola « di » dovrebbe essere sostituita con l'altra « dei ». Inoltre, al terzultimo rigo, la parola « rivalutato », come ha osservato stamane il senatore Oliva, dovrebbe essere sostituita con l'altra « rivalutate », in quanto la rivalutazione si riferisce alle rendite.

P R E S I D E N T E Metto in votazione i suddetti emendamenti al primo comma.

(*Sono approvati*)

O L I V A . Circa il penultimo comma, bisogna ritornare sulla questione già sollevata circa l'I.G.E. e chiedere al Governo che, con una dichiarazione, riconosca un compenso agli enti locali per la perdita che l'assorbimento dell'imposta generale sull'entrata nell'imposta di registro causerà loro.

Nella passata seduta, come risulta dal processo verbale, la Commissione aveva espresso perplessita in ordine a questo articolo.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Il Governo non riconosce ai Comuni il diritto a partecipare a tutti gli aumenti di gettito dell'imposta generale sull'entrata; ed asserisce che quando, per disposizioni di carattere generale, si abbia una riduzione del gettito dell'imposta generale sull'entrata, questo non costituisce per i Comuni e le Provincie un diritto ad essere « rimborsati », quasi si trattasse di un danno loro procurato, in quanto la legge stabilisce che i Comuni e le Provincie abbiano diritto ad una partecipazione globale al gettito dell'imposta generale sull'entrata. Tuttavia, il Governo dichiara che non sarà contrario ad ammettere, in sede di discussione del provvedimento concernente il ripianamento dei bilanci comunali, che si possa aumentare dall'11 per cento all'11,30 per cento la partecipazione complessiva dei Comuni, delle Provincie e dei Comuni montani e delle piccole isole al gettito globale dell'imposta generale sull'entrata.

F O R T U N A T I . Desidero far osservare che, alla fine dell'ultimo comma dell'articolo 1, è necessario precisare che si farà un arrotondamento a lire cinque.

O L I V A . Propongo di aggiungere le parole « con l'arrotondamento a lire cinque quando il computo dà un risultato inferiore a tale somma »

F O R T U N A T I . Propongo di aggiungere al comma la seguente proposizione. « quando l'imposta di bollo risulti inferiore a cinque o a un multiplo di cinque ».

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* La formula mi pare troppa com-

plessa. Propongo di sostituire le parole « di lire due per ogni mille lire o frazione di lire mille col massimo di lire cinquanta » con le altre « di lire cinque per ogni duemila lire o frazione di duemila lire col massimo di lire cinquanta ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal Governo all'ultimo comma.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 1 quale risulta con gli emendamenti testè approvati:

« Sulle locazioni dei beni immobili urbani a tempo determinato l'imposta proporzionale di registro è dovuta nella misura del 6 per cento delle rendite catastali dei beni locati, in ragione di ogni anno o frazione di anno della durata del contratto. Per gli immobili urbani le rendite sono determinate a norma del regio decreto-legge 13 aprile 1939, numero 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e rivalutate con i coefficienti stabiliti annualmente dal Ministro delle finanze.

Qualora gli immobili indicati al primo comma non risultino ancora censiti in catasto, l'imposta proporzionale di registro è dovuta nella misura del 4 per cento sull'ammontare dei prezzi e dei corrispettivi pattuiti, secondo la norma dell'articolo 54 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.

Dette aliquote sono comprensive dell'imposta generale sull'entrata di cui all'articolo 3, lettera *a*), del decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, nonchè dell'addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145 e successive modificazioni.

Le ricevute e le quietanze rilasciate per il pagamento dei canoni di locazione di beni immobili sono soggette fin dall'origine alla imposta di bollo di lire cinque per ogni duemila lire o frazione di duemila lire, col massimo di lire cinquanta ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Art. 2.

Per la liquidazione dell'imposta di registro dovuta sulle locazioni di beni immobili di cui al primo ed al secondo comma del precedente articolo 1 stipulate con atto pubblico, scrittura privata non autenticata o con contratto verbale, le parti debbono indicare, nell'atto o nella denuncia, oltre le clausole contrattuali, la rendita catastale dell'immobile locato, ove questo sia stato già censito, nonchè, le singole unità immobiliari oggetto del contratto.

Per i contratti di locazione di durata pluriennale l'imposta di registro è liquidata annualmente in relazione al valore della rendita catastale determinata ai sensi del precedente articolo 1 ed il pagamento al competente Ufficio del registro va fatto ogni anno entro 20 giorni dalla data di inizio dell'annata locatizia stabilita nel contratto secondo le modalità di cui al successivo articolo 3.

O L I V A . Al secondo comma, dopo la parola « determinata », occorre, per identici motivi, aggiungere le altre « e rivalutata ». Inoltre, al secondo comma, propongo di aggiungere, dopo le parole « del precedente articolo 1 », le altre « primo comma, o ai corrispettivi pattuiti ai sensi del secondo comma dello stesso articolo ». La necessità di tali emendamenti è stata riconosciuta, stamane, anche dal Sottosegretario onorevole Pecoraro.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo delle parole « e rivalutate » proposto dal senatore Oliva.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Oliva, tendente ad aggiungere, do-

po le parole « del precedente articolo 1 », le altre « primo comma, o ai corrispettivi pattuiti ai sensi del secondo comma dello stesso articolo ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 quale risulta con gli emendamenti testè approvati:

« Per la liquidazione dell'imposta di registro dovuta sulle locazioni di beni immobili di cui al primo ed al secondo comma del precedente articolo 1 stipulate con atto pubblico, scrittura privata non autenticata o con contratto verbale, le parti debbono indicare, nell'atto o nella denuncia, oltre le clausole contrattuali, la rendita catastale dell'immobile locato, ove questo sia stato già censito, nonchè, le singole unità immobiliari oggetto del contratto.

Per i contratti di locazione di durata pluriennale l'imposta di registro è liquidata annualmente in relazione al valore della rendita catastale determinata e rivalutata ai sensi del precedente articolo 1, primo comma, o ai corrispettivi pattuiti ai sensi del secondo comma dello stesso articolo. Il pagamento al competente Ufficio del registro va fatto ogni anno entro 20 giorni dalla data di inizio dell'annata locatizia stabilita nel contratto secondo le modalità di cui al successivo articolo 3 ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il pagamento dell'imposta di registro dovuta sulle proroghe pure e semplici dei contratti di locazione stipulati con scrittura privata non autentica o con convenzione verbale, può essere effettuato:

a) mediante registrazione fiscale della scrittura o della denunzia verbale che dovranno contenere, oltre l'indicazione delle clausole contrattuali, l'indicazione della rendita catastale dell'immobile locato, ove questo sia stato già censito, nonchè l'indicazione delle singole unità immobiliari oggetto del contratto;

b) mediante versamento sul conto corrente postale intestato al competente Ufficio del registro entro venti giorni dalla data di stipulazione della convenzione.

Il polizzino di versamento sul conto corrente postale deve recare l'indicazione della data di stipulazione e di quella di registrazione del contratto originario.

L'Ufficio del registro deve riportare, in calce al contratto originario, gli estremi del versamento del tributo corrisposto sulla proroga della locazione, effettuato mediante conto corrente postale.

O L I V A . Propongo di sostituire la parola « polizzino » con l'altra « bollettino ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Oliva.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 4.

Quando l'ammontare dei canoni di locazione relativi a contratti stipulati da persone fisiche non sia inferiore a lire 1 milione e 200 mila annue e sempre quando locatore sia una persona giuridica, il locatore stesso è tenuto ad aprire, a proprio nome, un conto corrente postale e ad effettuare il pagamento dell'imposta dovuta per le rate annuali dei contratti poliennali o per le proroghe o rinnovi contrattuali, mediante postagiro.

O L I V A . Propongo un emendamento tendente a sostituire le parole « e sempre » le quali sembrano porre una condizione, con le altre « ed in ogni caso », aggiungendo

una virgola dopo le parole « lire 1 milione e 200 mila annue ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun'altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Oliva.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 5.

In caso di omesso o ritardato pagamento dell'imposta di registro stabilita dalla presente legge è applicabile una sopratassa, non riducibile, in ragione di sei volte l'imposta non pagata.

La sopratassa è ridotta ad un decimo nel caso in cui il pagamento venga effettuato non oltre il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine.

In caso di omessa o di infedele dichiarazione, imputabile al dichiarante, dell'ammontare della rendita catastale ovvero dei prezzi o dei corrispettivi pattuiti è dovuta una sopratassa, non riducibile, pari a 12 volte l'imposta annua evasa. Eguale sopratassa, non riducibile, è dovuta nel caso in cui, in contrasto con le risultanze catastali e per fatto del dichiarante, sia dichiarato che gli immobili locati non sono censiti in catasto.

La sopratassa di cui al comma precedente è ridotta ad un decimo nel caso in cui la dichiarazione venga presentata entro il 60° giorno dalla data d'obbligo ed è ridotta alla metà qualora la rettifica della infedele dichiarazione venga presentata entro il 60° giorno dalla data della presentazione della dichiarazione stessa.

O L I V A . Per una maggiore precisione, al fine di evitare contestazioni in sede contravvenzionale, dovremmo precisare che la dichiarazione deve riferirsi alla rendita catastale determinata e rivalutata come sopra.

Propongo pertanto un emendamento tendente ad aggiungere, nel terzo comma, dopo le parole « della rendita catastale », le altre « determinata e rivalutata ai sensi del primo comma dell'articolo 1».

M I N I O . Vorrei sapere se per i contratti pluriennali, per i quali è già stata pagata l'imposta di registro, sarà necessario pagare nuovamente ogni anno la nuova imposta comprensiva anche dell'I.G.E.

P R E S I D E N T E . Il pagamento dovrà essere ripetuto in caso di proroghe; non certo per i contratti pluriennali.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Oliva.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Dopo l'articolo 5 propongo di aggiungere un articolo 6 del seguente tenore:

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1963 ».

F O R T U N A T I . A norma della Costituzione, una legge può entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione solo mediante un'esplicita disposizione.

Sarebbe pertanto opportuno dividere l'articolo aggiuntivo in due parti.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Accetto senz'altro il suggerimento del senatore Fortunati.

Propongo pertanto un articolo 6 così formulato:

« Le norme di cui agli articoli precedenti hanno effetto dal 1° gennaio 1963 ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Propongo ora l'aggiunta, dopo l'articolo 6 testè approvato, di un articolo 7 del seguente tenore:

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

P R E S I D E N T E , Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7 proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Ricordo che il titolo del disegno di legge, anche in relazione alla modifica apportata all'articolo 1, dovrebbe essere così modificato: « Nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili urbani ».

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 19,50.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari